

Bruxelles, 31 luglio 2018
(OR. en)

11510/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0214 (NLE)**

PI 106

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	27 luglio 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 350 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 350 final.

All.: COM(2018) 350 final



Bruxelles, 27.7.2018
COM(2018) 350 final

2018/0214 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa all'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona
sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

L'Accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale del 1958 è un trattato gestito dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) aperto alle parti della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale. Le sue parti contraenti sono tenute a proteggere, nei loro territori, le denominazioni di origine dei prodotti delle altre parti contraenti riconosciute e protette in quanto tali nel paese di origine e registrate presso l'Ufficio internazionale dell'OMPI, a meno che non dichiarino, entro un anno dalla domanda di registrazione, che non possono garantire la protezione.

Sette Stati membri dell'Unione sono parti contraenti dell'Accordo di Lisbona: Bulgaria (dal 1975), Repubblica ceca (dal 1993), Slovacchia (dal 1993), Francia (dal 1966), Ungheria (dal 1967), Italia (dal 1968) e Portogallo (dal 1966). Tre Stati membri dell'Unione europea hanno firmato, ma non ratificato, l'Accordo (Grecia, Romania e Spagna). L'Unione stessa non è parte contraente, in quanto l'Accordo di Lisbona prevede che solo gli Stati possano aderirvi.

Nel periodo dal 2009 al 2015 l'Accordo di Lisbona ha subito una revisione volta a i) perfezionare il suo attuale quadro, ii) introdurre disposizioni indicanti che il sistema di Lisbona si applica anche alle indicazioni geografiche e iii) introdurre la possibilità di aderire all'accordo per organizzazioni intergovernative quali l'UE.

Il 7 maggio 2015 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione a partecipare alla conferenza diplomatica svoltasi a Ginevra dall'11 al 21 maggio 2015, che ha adottato l'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (di seguito "l'Atto di Ginevra") il 20 maggio 2015. In considerazione della sentenza della Corte di giustizia europea del 25 ottobre 2017 nella causa C-389/15, tale decisione è stata sostituita dalla decisione (UE) 2018/416 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che autorizza l'apertura di negoziati per un accordo di Lisbona riveduto sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.

L'Atto di Ginevra estende il campo di applicazione del sistema di Lisbona includendovi, oltre alle denominazioni di origine, tutte le indicazioni geografiche. Esso è compatibile con l'accordo TRIPS dell'OMC e con la pertinente legislazione dell'Unione sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli, e consente a organizzazioni internazionali (quali l'Unione europea) di diventare parti contraenti.

L'Accordo riveduto definisce le modalità, le condizioni e le procedure con cui le parti contraenti possono chiedere la protezione per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate, ed offre nel contempo a talune entità adeguate garanzie e periodi transitori.

Per quanto riguarda le procedure per le domande e la registrazione internazionale, le parti contraenti possono chiedere una dichiarazione dell'intento d'uso se necessario ai fini della protezione nell'ambito del diritto nazionale (articolo 5, paragrafo 5, dell'Atto di Ginevra e regola 5(4) del regolamento di esecuzione comune nell'ambito dell'Accordo di Lisbona e dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona ("il regolamento di esecuzione comune")). Quanto alle informazioni concernenti il

legame tra le caratteristiche di un prodotto e la sua origine geografica, facoltative nell'ambito del vecchio Accordo di Lisbona, non sarà concessa alcuna protezione a una denominazione di origine o un'indicazione geografica in una parte contraente se tale requisito è obbligatorio e la domanda non vi si conforma. Le domande devono precisare, per quanto a conoscenza del richiedente, se per taluni elementi della denominazione di origine o dell'indicazione geografica non è stata concessa la protezione (regola 5(5)).

Le tasse di registrazione passano da 500 CHF a 1 000 CHF e per il futuro è stato introdotto un margine di flessibilità affinché i membri possano versare al bilancio un contributo supplementare se necessario. Per ogni indicazione geografica che passa dal vecchio al nuovo sistema è applicabile una tassa transitoria di 500 CHF. Le parti contraenti possono applicare una tassa individuale a copertura dei costi dell'esame sostanziale della registrazione internazionale.

L'articolo 9 impone a ciascuna parte contraente di proteggere le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate sul proprio territorio, nel quadro del proprio ordinamento e delle proprie prassi giuridiche ma conformemente alle disposizioni dell'Atto, fatti salvi eventuali rifiuti, rinunce, invalidamenti o cancellazioni che possano prendere effetto con riguardo al proprio territorio.

L'articolo 11 stabilisce il contenuto della protezione. L'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), impone a ciascuna parte contraente di predisporre mezzi giuridici per impedire l'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica in relazione a prodotti del medesimo tipo ma di diversa origine e in relazione a prodotti di diverso tipo o servizi, se tale uso può indicare o suggerire un collegamento tra tali prodotti o servizi e i beneficiari e se rischia di lederne gli interessi o di compromettere o indebolire la reputazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica o di trarne indebito vantaggio. Inoltre, l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), disciplina qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine, provenienza o natura dei prodotti. L'articolo 11, paragrafo 2, estende essenzialmente l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), ai casi di cui all'articolo 23.1 dell'accordo TRIPS ("anche se la vera origine dei prodotti è indicata o se la denominazione di origine o l'indicazione geografica è utilizzata in traduzione o è accompagnata da espressioni quali «stile», «genere», «tipo», «modo», «imitazione», «metodo», «alla maniera», «come», «simile» o da espressioni analoghe"), senza tuttavia limitare il suo campo d'applicazione ai vini e alle bevande spiritose.

L'articolo 12 garantisce in modo efficace che le denominazioni protette non possano successivamente divenire generiche.

L'articolo 13, paragrafo 1, prevede esplicitamente la coesistenza di denominazioni di origine o indicazioni geografiche e diritti preesistenti di marchi commerciali, conformemente alle conclusioni del panel dell'OMC nella controversia tra l'UE e gli USA/Australia (DS174/DS290) secondo cui tale coesistenza è basata sull'articolo 17 dell'accordo TRIPS. L'articolo 13 consente alle parti contraenti di prevedere limitate eccezioni ai diritti conferiti da un marchio, affinché in determinate circostanze tale marchio preesistente non possa consentire al suo proprietario di impedire che una denominazione di origine o un'indicazione geografica sia protetta o utilizzata in tale parte contraente.

La notifica di un rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale ne esplicita le motivazioni (articolo 15). Un rifiuto può essere revocato secondo le procedure

specificate nel regolamento di esecuzione comune (regola 11). Sebbene l'Atto di Ginevra non contenga alcun riferimento esplicito a questo riguardo, è possibile condurre negoziati intesi a ottenere la revoca di un rifiuto di proteggere una denominazione di origine o un'indicazione geografica.

L'articolo 17 (periodo transitorio) prevede la possibilità di un periodo di graduale soppressione di usi anteriori.

Per quanto riguarda i motivi per invalidare una denominazione di origine o un'indicazione geografica, il pertinente articolo 19 non fa riferimento a motivi di invalidità e consente quindi a ciascuna parte contraente di invocare le proprie norme interne in linea con la legislazione dell'UE, la quale, parimenti, non dispone di un elenco di motivazioni a tale scopo.

L'Atto di Ginevra entrerà in vigore tre mesi dopo la ratifica ad opera di cinque parti (articolo 29, paragrafo 2).

L'Unione ha competenza esclusiva per l'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona. Tale competenza scaturisce dalla sentenza della Corte di Giustizia europea del 25 ottobre 2017 nella causa C-389/15 - Commissione contro Consiglio, che ha chiarito che il progetto di Accordo di Lisbona riveduto, ossia l'Atto di Ginevra, è inteso principalmente a facilitare e disciplinare gli scambi tra l'Unione europea e i paesi terzi e, in secondo luogo, è tale da avere effetti diretti e immediati su tali scambi, e per questo motivo la sua negoziazione rientra nella competenza esclusiva che l'articolo 3, paragrafo 1, del TFUE conferisce all'Unione europea nel settore della politica commerciale comune di cui all'articolo 207, paragrafo 1, del TFUE.

Per quanto riguarda i prodotti agricoli, l'Unione ha istituito sistemi di protezione uniformi e completi delle indicazioni geografiche per i vini (1970), le bevande spiritose (1989), i vini aromatizzati (1991) e altri prodotti agricoli e alimentari (1992). Data la natura esclusiva della legislazione dell'Unione sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli, gli Stati membri non dovrebbero disporre di sistemi di protezione propri né proteggere le indicazioni geografiche di prodotti agricoli di paesi terzi che fanno parte del sistema di Lisbona. Tuttavia, fintantoché non è parte contraente dell'Atto di Ginevra, l'Unione non può chiedere la protezione di indicazioni geografiche di prodotti agricoli registrate a livello dell'Unione nell'ambito del sistema di Lisbona, né proteggere indicazioni geografiche dei paesi terzi membri sulla base di tale sistema.

Affinché possa adeguatamente esercitare la propria competenza esclusiva per l'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona e le funzioni che le competono nell'ambito dei suoi sistemi esaustivi di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli, l'Unione dovrebbe diventare parte contraente di tale Atto.

Affinché l'Unione europea possa diventare parte contraente dell'Atto di Ginevra, almeno uno dei suoi Stati membri deve essere parte della Convenzione di Parigi e l'Unione deve dichiarare che è stata debitamente autorizzata, conformemente alle sue procedure interne, a diventare parte di tale Atto e che, conformemente ai suoi trattati costitutivi, vige una legislazione che prevede la possibilità di conferire titoli regionali di protezione a indicazioni geografiche. Tutti gli Stati membri sono parti della Convenzione di Parigi. Per quanto riguarda la legislazione che prevede la possibilità di conferire titoli regionali di protezione a indicazioni geografiche, l'Unione ha stabilito, in conformità dei suoi trattati costitutivi, sistemi di protezione uniformi e

completi di indicazioni geografiche per i vini (1970), le bevande spiritose (1989), i vini aromatizzati (1991) e altri prodotti agricoli e alimentari (1992).

Con la presente proposta di decisione del Consiglio la Commissione chiede al Consiglio di autorizzare l'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Per quanto riguarda i prodotti agricoli, l'UE ha istituito sistemi di protezione uniformi e completi delle indicazioni geografiche per i vini (1970), le bevande spiritose (1989), i vini aromatizzati (1991) e altri prodotti agricoli e alimentari (1992). Grazie a questi sistemi, le denominazioni dei prodotti tutelati godono di un'ampia protezione in tutta l'UE basata su una procedura unica di domanda. Le principali disposizioni sono attualmente previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 per il vino, dal regolamento (UE) n. 251/2014 del 26 febbraio 2014 per i vini aromatizzati, dal regolamento (CE) n. 110/2008 del 15 gennaio 2008 per le bevande spiritose e dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del 21 novembre 2012 per i prodotti agricoli e alimentari.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'adesione dell'Unione all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona è in linea con le politiche generali dell'UE volte a promuovere e rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche tramite accordi bilaterali, regionali e multilaterali.

2. **BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

In considerazione dell'oggetto del trattato, la decisione del Consiglio dovrebbe essere basata sull'articolo 207 e sull'articolo 218, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), il principio di sussidiarietà non si applica nei settori di competenza esclusiva dell'UE.

- **Proporzionalità**

In assenza di adesione, l'Unione e i suoi Stati membri continuerebbero a non poter beneficiare dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona. Data la natura esclusiva della politica commerciale dell'Unione, anche per quanto riguarda gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, gli Stati membri dell'UE non dovrebbero disporre di sistemi propri di protezione delle indicazioni geografiche, né proteggere le indicazioni geografiche di prodotti agricoli di paesi terzi che fanno parte del sistema di Lisbona. L'Unione stessa, fintantoché non è parte contraente, non può chiedere la protezione di indicazioni geografiche di prodotti agricoli registrate a livello dell'UE nell'ambito del sistema di Lisbona, né proteggere indicazioni geografiche dei paesi terzi membri sulla base di tale sistema. Per potere adeguatamente esercitare la propria competenza esclusiva per le indicazioni geografiche di prodotti agricoli nel sistema di Lisbona, l'UE dovrebbe diventarne membro.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Visto l'articolo 28 (Condizioni e modalità per divenire parte del presente atto) dell'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona, una decisione del Consiglio sulla

conclusione dell'adesione dell'Unione all'Atto di Ginevra è lo strumento giuridico appropriato.

3. **RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La tabella di marcia dell'UE sull'adesione all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche è stata pubblicata il 21 dicembre 2017, con un termine per la presentazione delle osservazioni delle parti interessate fissato al 18 gennaio 2018. Entro il termine stabilito sono pervenute 8 osservazioni. Tutte, tranne una, erano sostanzialmente favorevoli all'iniziativa e sostenevano l'adesione dell'UE. In tre di esse è stata espressa l'opinione che l'UE dovrebbe far avanzare le discussioni sul riconoscimento e la protezione delle indicazioni geografiche non agricole. Due osservazioni erano contrarie a un elenco ristretto, in quanto tutte le indicazioni geografiche dell'Unione dovrebbero beneficiare di una protezione nell'ambito dell'Atto di Ginevra.

- **Assunzione e uso di perizie**

Lo studio dell'ottobre 2012 realizzato da AND International “ *Value of production of agricultural products and foodstuffs, wines, aromatised wines and spirits protected by a geographical indication (GI)*” (Il valore della produzione di prodotti agricoli e alimentari, vini, vini aromatizzati e alcolici tutelati da indicazione geografica) (http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/value-gi_en)

ha individuato una serie di benefici delle politiche dell'UE in materia di indicazioni geografiche per i consumatori (garanzia della qualità), per i produttori (apertura del sistema a tutti i produttori che rispettano i requisiti di qualità, concorrenza leale, maggiorazione dei prezzi; protezione efficace), per la società in generale (legame di prodotti di valore con le zone rurali, tutela della tradizione, ripristino di un collegamento tra produttori e consumatori) e per l'ambiente (legame di prodotti tradizionali con i paesaggi e i sistemi agricoli). Esaminando i dati economici su ciascuna delle 2768 indicazioni geografiche registrate nell'UE-27 dal 2005 al 2010, lo studio ha rilevato in particolare che il prezzo di un prodotto con indicazione geografica risulta in media 2,23 volte superiore al prezzo di un prodotto senza indicazione geografica comparabile. Nel 2010, il valore delle vendite di prodotti con indicazione geografica dell'UE (tutti i settori) è stato di 54,3 miliardi di EUR (5,7% dell'intero settore degli alimenti e delle bevande dell'UE); la stima del valore delle esportazioni di prodotti con indicazione geografica dell'UE è di 11,5 miliardi di EUR (15% delle esportazioni dell'UE nel settore degli alimenti e delle bevande).

- **Valutazione d'impatto**

I requisiti della comunicazione “Legiferare meglio” non prevedono per questa iniziativa una valutazione d'impatto, un piano di attuazione o una consultazione pubblica. La tabella di marcia dell'UE sull'adesione all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche è stata pubblicata il 21 dicembre 2017, con un termine per la presentazione delle

osservazioni delle parti interessate fissato al 18 gennaio 2018. Sono pervenute 8 osservazioni.

Gli orientamenti per legiferare meglio chiariscono che la valutazione d'impatto dovrebbe essere effettuata solo quando ciò risulta utile sulla base di un'analisi caso per caso. In linea di principio, la valutazione d'impatto non è necessaria quando le possibilità di scelta a disposizione della Commissione sono molto ridotte o nulle. Tale è il caso di specie, in quanto l'adesione all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona è giustificata in considerazione della competenza esclusiva dell'Unione per le materie disciplinate dall'Atto di Ginevra, e in quanto tale passo sarebbe anche la logica conclusione del processo di riesame del sistema di Lisbona intrapreso dall'UE.

L'adesione dell'UE comporterebbe un certo numero di vantaggi. Essa garantirebbe che le attuali e future indicazioni geografiche registrate a livello dell'UE ma non registrate dai sette Stati membri dell'UE che fanno parte dell'Unione di Lisbona possano diventare ammissibili alla protezione nell'ambito del sistema di Lisbona. Le indicazioni geografiche dell'UE potrebbero, in linea di principio, acquisire una protezione rapida, di elevato livello e a tempo indeterminato in tutte le parti attuali e future dell'Atto di Ginevra. Il registro multilaterale istituito aumenterebbe la reputazione delle indicazioni geografiche europee grazie alla vasta copertura geografica della protezione conferita a norma dell'Atto di Ginevra. Si prevede che una migliore protezione internazionale delle indicazioni geografiche derivante dall'adesione dell'UE possa contribuire a consolidare e potenzialmente ampliare gli impatti positivi della protezione delle indicazioni geografiche sulla crescita inclusiva e sull'occupazione nel settore della produzione agricola ad alto valore aggiunto, sui flussi commerciali e di investimento, sulla competitività delle imprese e in particolare delle PMI, nonché sul funzionamento del mercato interno, sulla concorrenza e sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale. La proprietà intellettuale di agricoltori e produttori di generi alimentari nei confronti dei loro prodotti con indicazione geografica protetta è esposta a rischi di sfruttamento e perdita, in particolare sui mercati mondiali. L'adesione dell'UE al sistema di Lisbona aiuterebbe i soggetti rurali a proteggere a livello mondiale ciò che ha valore a livello locale, controbilanciando in tal modo la consueta tendenza a un'uniformazione dei prodotti nel quadro della globalizzazione nonché la pressione al ribasso sui prezzi dei prodotti agricoli. Nell'attuale situazione di incertezze politiche ed economiche, ciò costituirebbe per i membri della comunità rurale una dimostrazione visibile dell'azione dell'UE in difesa e a tutela dei loro interessi nel mondo. Poiché l'Atto di Ginevra è sostanzialmente equivalente alla normativa dell'UE sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli, l'adesione dell'UE non dovrebbe richiedere adeguamenti significativi della sostanza di tale normativa.

Da un punto di vista amministrativo, l'Atto di Ginevra prevede un'unica serie di norme per ottenere la protezione in tutti i membri e, pertanto, un meccanismo più semplice e più efficiente rispetto all'attuale prassi dell'UE, consistente nel gestire una serie di procedure locali tramite accordi bilaterali. In termini di politica commerciale, esso dimostrerà il ruolo di guida responsabile dell'UE nella promozione del multilateralismo. L'adesione dell'UE non dovrebbe generare costi o oneri aggiuntivi rispetto alla situazione attuale per gli operatori o gli Stati membri dell'UE che desiderano far proteggere le indicazioni geografiche nell'ambito del sistema di Lisbona. Al contrario, si prevede che tali costi e oneri amministrativi possano addirittura diminuire.

Per le imprese, l'adesione dell'UE non comporterà ulteriori costi di adeguamento, di conformità o transazionali né oneri amministrativi diversi da eventuali tasse per esami individuali che i membri di Lisbona potrebbero applicare, ma da cui andranno detratti i risparmi derivanti dalla procedura internazionale.

L'Atto di Ginevra consente l'adesione dell'UE unitamente ai suoi Stati membri. Tuttavia, tenuto conto del carattere uniforme ed esaustivo del sistema di protezione delle indicazioni geografiche dell'UE per i prodotti agricoli, qualsiasi denominazione di origine o indicazione geografica per la quale i sette Stati membri dell'UE che aderiscono al sistema di Lisbona hanno chiesto la protezione (attualmente circa 800) e ammissibile alla protezione a norma della legislazione dell'UE non dovrebbe più essere protetta nell'ambito della legislazione nazionale, ma esclusivamente tramite la legislazione dell'UE. Lo stesso vale per la protezione delle indicazioni geografiche originarie di paesi terzi aderenti al sistema di Lisbona e per le quali essi hanno chiesto la protezione nell'ambito di tale sistema. L'adesione dell'UE comporterà pertanto una riduzione degli oneri amministrativi connessi alla partecipazione al sistema di Lisbona per gli Stati membri dell'UE.

In particolare, successivamente all'adesione dell'UE sarà possibile far riferimento al registro del sistema di Lisbona anziché negoziare nei dettagli la protezione bilaterale delle indicazioni geografiche. Ciò sarebbe in linea con la prassi seguita in altri settori dei diritti di proprietà intellettuale (DPI), in cui l'UE incoraggia i propri partner ad aderire e conformarsi agli accordi internazionali in materia di diritti di proprietà intellettuale, quali la Convenzione di Berna sulla protezione del diritto d'autore e il protocollo di Madrid per la registrazione dei marchi, anziché creare una rete di iniziative divergenti che possono confondere le parti interessate.

L'adesione dell'UE potrebbe costituire un incentivo per l'adesione di un maggior numero di paesi terzi al sistema di Lisbona, poiché ciò consentirebbe a tali paesi di accedere alla protezione in tutta l'Unione di Lisbona ed essi potrebbero trarre beneficio da una procedura di esame efficace per le singole indicazioni geografiche in caso di equivalenza del loro sistema con quello dell'UE.

In particolare, l'adesione dell'UE potrebbe avere effetti positivi per i paesi in via di sviluppo che prevedono di aderire all'Atto di Ginevra, poiché le loro indicazioni geografiche potrebbero ottenere la protezione nell'UE tramite il sistema di Lisbona. L'interesse dell'Organizzazione africana della proprietà intellettuale (OAPI), composta da 17 membri, nei confronti dell'adesione al sistema di Lisbona è un elemento favorevole e mostra il potere di attrazione dello strumento delle indicazioni geografiche per tutelare i diritti e il valore tradizionale degli agricoltori dei paesi in via di sviluppo.

I potenziali svantaggi potrebbero consistere nell'adesione ancora limitata al sistema di Lisbona, nel rischio di rallentare ulteriormente i progressi in materia di indicazioni geografiche in sede OMC, nello scetticismo di alcuni Stati membri dell'UE nei confronti di questa adesione e nell'incertezza con riguardo agli impatti finanziari. Tuttavia, il sistema modernizzato nell'ambito dell'Atto di Ginevra dovrebbe essere più attraente per i potenziali nuovi membri; i progressi compiuti in sede OMPI potrebbero anche avere ripercussioni positive sul dibattito relativo alle indicazioni geografiche nell'ambito dell'OMC, in quanto permetterebbero di creare sinergie adeguate e di avvicinare l'Accordo di Lisbona riveduto al processo dell'OMC; gli Stati membri dell'UE che esprimono riserve riguardo al sistema di Lisbona non saranno tenuti ad aderirvi; infine, i membri dell'Unione di Lisbona hanno compiuto progressi nei loro sforzi volti ad assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema di Lisbona.

Nel complesso, i vantaggi dell'adesione dell'UE all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona superano gli svantaggi. Al fine di pervenire all'adesione dell'UE al sistema di Lisbona, la Commissione dovrà presentare una proposta relativa agli atti giuridici necessari per l'adesione dell'UE all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona e per la sua attuazione.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente

- **Diritti fondamentali**

L'adesione dell'Unione all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona contribuirà al rispetto dell'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sancisce la protezione della proprietà intellettuale.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Si veda la scheda finanziaria allegata.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Non pertinente

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) L'Accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale del 31 ottobre 1958¹ ("l'Accordo di Lisbona") ha creato un'Unione particolare ("l'Unione particolare") nel quadro dell'Unione per la protezione della proprietà industriale, istituita dalla convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale firmata a Parigi il 20 marzo 1883 ("la convenzione di Parigi"). In base ai termini dell'Accordo di Lisbona, le parti contraenti si impegnano a proteggere, nei loro territori, le denominazioni di origine dei prodotti degli altri paesi dell'Unione particolare riconosciute e protette in quanto tali nel paese di origine e registrate presso l'Ufficio internazionale della proprietà intellettuale dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, a meno che tali parti non dichiarino, entro un anno dalla domanda di registrazione, che non possono garantire la protezione.
- (2) Sette Stati membri sono parti dell'Accordo di Lisbona: Bulgaria (dal 1975), Repubblica ceca (dal 1993), Francia (dal 1966), Italia (dal 1968), Ungheria (dal 1967), Portogallo (dal 1966) e Slovacchia (dal 1993). Altri tre Stati membri hanno firmato, ma non ratificato, l'Accordo di Lisbona: Grecia, Spagna e Romania. L'Unione stessa non è parte contraente dell'Accordo di Lisbona, in quanto esso prevede che solo gli Stati possono aderirvi.
- (3) Il 20 maggio 2015 è stato adottato l'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche² ("l'Atto di Ginevra") che ha riveduto l'Accordo di Lisbona. In particolare, l'Atto di Ginevra amplia il campo di applicazione dell'Unione particolare per estendere la protezione delle denominazioni di origine di prodotti a tutte le indicazioni geografiche ai sensi dell'accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio. L'Atto di Ginevra è compatibile con tale accordo e con la pertinente legislazione dell'Unione sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche per i

¹ http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf

² http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf

prodotti agricoli, e consente alle organizzazioni internazionali di diventare parti contraenti.

- (4) L'Unione ha competenza esclusiva per i settori disciplinati dall'Atto di Ginevra. Ciò è stato confermato nella sentenza della Corte di giustizia europea del 25 ottobre 2017 nella causa C-389/15³, che ha chiarito che il progetto di Accordo di Lisbona riveduto, successivamente adottato come Atto di Ginevra, mira essenzialmente a facilitare e disciplinare gli scambi tra l'Unione e i paesi terzi e ha effetti diretti e immediati su tali scambi. Pertanto la negoziazione dell'Atto di Ginevra ricadeva nella competenza esclusiva conferita all'Unione dall'articolo 3, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea: essa rientra infatti nel campo della politica commerciale comune di cui all'articolo 207, paragrafo 1, di detto trattato, in particolare per quanto riguarda gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale.
- (5) Per quanto riguarda taluni prodotti agricoli, l'Unione ha istituito sistemi di protezione uniformi e completi di indicazioni geografiche per i vini (1970), le bevande spiritose (1989), i vini aromatizzati (1991) e altri prodotti agricoli e alimentari (1992). In base al principio della competenza esclusiva di cui all'articolo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri non dovrebbero disporre di sistemi nazionali per proteggere le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di prodotti agricoli di paesi terzi membri dell'Unione particolare. Tuttavia, se non è parte contraente dell'Atto di Ginevra l'Unione non può chiedere che le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di prodotti agricoli registrate a livello dell'Unione siano protette nell'ambito dell'Unione particolare, né proteggere le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di paesi terzi membri mediante i sistemi di protezione da essa istituiti.
- (6) Affinché possa adeguatamente esercitare la propria competenza esclusiva per i settori disciplinati dall'Atto di Ginevra e le funzioni che le competono nell'ambito dei suoi sistemi esaustivi di protezione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche di prodotti agricoli, l'Unione dovrebbe diventare parte contraente dell'Atto di Ginevra.
- (7) L'adesione dell'Unione all'Atto di Ginevra è conforme all'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sancisce la protezione della proprietà intellettuale.
- (8) È pertanto opportuno che l'Unione europea aderisca all'Atto di Ginevra.
- (9) Nell'ambito dell'Unione particolare, l'Unione dovrebbe essere rappresentata dalla Commissione in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche ("l'Atto di Ginevra") è approvata a nome dell'Unione.

Il testo dell'Atto di Ginevra è accluso alla presente decisione.

³ Sentenza della Corte di giustizia del 25 ottobre 2017, Commissione/Consiglio, C-389/15, ECLI:EU:C:2017:798, punti 45 e segg.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, al deposito dello strumento di adesione di cui all'articolo 28, paragrafo 2, punto ii), dell'Atto di Ginevra per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dall'Atto di Ginevra.

Articolo 3

Nell'ambito dell'Unione particolare, l'Unione è rappresentata dalla Commissione in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea. La Commissione effettua tutte le notifiche necessarie nell'ambito dell'Atto di Ginevra a nome dell'Unione.

In particolare, la Commissione è l'autorità competente di cui all'articolo 3 dell'Atto di Ginevra, responsabile dell'amministrazione dell'Atto di Ginevra nel territorio dell'Unione e delle comunicazioni con l'Ufficio internazionale della proprietà intellettuale dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale a norma dell'Atto di Ginevra e del regolamento di esecuzione comune nell'ambito dell'Accordo di Lisbona e dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona ("il regolamento di esecuzione comune")⁴.

Articolo 4

In conformità dell'articolo 29, paragrafo 4, dell'Atto di Ginevra, una dichiarazione allegata allo strumento di adesione stabilisce una proroga di un anno del termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, dell'Atto di Ginevra e dei periodi di cui all'articolo 17 di tale Atto, conformemente alle procedure di cui al regolamento di esecuzione comune.

In conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione comune, una notifica al direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale allegata allo strumento di adesione prescrive che, ai fini della protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica registrata nel territorio dell'Unione, in aggiunta agli elementi obbligatori di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune la domanda rechi informazioni riguardanti, nel caso di una denominazione di origine, la qualità o le caratteristiche del prodotto e il suo legame con l'ambiente geografico della zona geografica di produzione e, nel caso di un'indicazione geografica, la qualità, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto e il suo legame con la zona geografica di origine.

⁴ Regolamento di esecuzione comune nell'ambito dell'Accordo di Lisbona e dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona quale adottato dall'assemblea dell'Unione di Lisbona l'11 ottobre 2017, http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376416, Doc. WIPO A/57/11 dell'11 ottobre 2017.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il [...].

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

SCHEDA FINANZIARIA			FS/18/YG/mh XXX agri.ddg2..XXX 6.221.2018.1 DATA: 5.3.2018	
1.	LINEA DI BILANCIO: 05 06 01	STANZIAMENTI: 7,228 milioni di EUR		
2.	TITOLO: Proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche			
3.	BASE GIURIDICA: Articolo 207 e articolo 218, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.			
4.	OBIETTIVI: Con la presente proposta di decisione del Consiglio la Commissione desidera ottenere l'autorizzazione del Consiglio con riguardo all'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra			
5.	INCIDENZA FINANZIARIA	PERIODO DI 12 MESI (milioni di EUR)	ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO 2018 (milioni di EUR)	ESERCIZIO FINANZIARIO SUCCESSIVO 2019 (milioni di EUR)
5,0	SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELL'UE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - ALTRO	-	1,0 1,0 - -	1,0 (stima)
5,1	ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELL'UE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE			
5.0.1	PREVISIONI DI SPESA	2020	2021	2022
5.1.1	PREVISIONI DI ENTRATA			2023
5,2	METODO DI CALCOLO: non ancora determinato in questa fase			
6,0	FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SI NO
6,1	FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SI NO
6,2	NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE			SI NO
6,3	STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI			SI NO
OSSERVAZIONI: Le tasse saranno a carico dello Stato membro di cui è originaria la denominazione di origine o l'indicazione geografica. L'Unione può tuttavia versare un contributo speciale a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera v), dell'Atto di Ginevra entro i limiti delle risorse a tal fine disponibili nel suo bilancio annuale. Nel 2018, un importo di 1 milione di EUR è assegnato alla linea di bilancio 05 06 01 per questo scopo.				